

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2292

Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell'art. 104 e dell'art. 108 delle NTA e dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, Prof. Alfonsino Piscichio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica, confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- la Legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 *"Norme per la pianificazione paesaggistica"* disciplina il procedimento di approvazione e variazione del Piano Paesaggistico Territoriale, in particolare l'art. 2 co. 8 prevede che: *"(...) L'aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale"*;
- in data 16.01.2015 è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 143 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, l'Accordo tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del Piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141 bis; in particolare l'Accordo all'art. 3 co. 2 stabilisce che:
"Presupposti per la revisione e aggiornamento del PPTR oggetto del presente Accordo sono, su richiesta motivata di una delle parti per le lettere a, b, c, d:
 - a) *Le attività di monitoraggio dell'Osservatorio di cui al l'art. 4 della LR 20/2009 co. 3 lett. e) il quale "attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR di cui all'articolo 1"*;
 - b) *L'attività di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro varianti di cui all'art. 97 delle NTA del Piano, nonché la valutazione di conformità di cui all'art. 100 per i Piani adeguati al PUTT/P;*
 - c) *La richiesta di rettifica e aggiornamento laddove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni come previsto dall'art. 104 delle NTA;*
 - d) *L'entrata in vigore di ogni altro provvedimento statale o regionale specificamente finalizzato alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ivi compreso quanto definito al comma 1.*
 - e) *Il PPTR è comunque oggetto di verifica congiunta della Regione e del Ministero con cadenza non superiore a cinque anni."*;
- con Deliberazione n.176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- l'art. 104 "Aggiornamento e revisione" delle NTA del PPTR prevede:
 - "1. Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all'art. 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR*
 - 2. La Regione, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta idonea a dimostrare l'errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia, provvede alle relative rettifiche ai sensi dell'art. 2 co 8. della LR 20/2009. In*

particolare, se le modifiche riguardano:

- a) *i beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Dlgs 42/2004, la Regione, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010, ne dà immediata comunicazione al MiBact. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del MiBact senza che questi abbia comunicato motivi ostativi, la Regione provvede;*
 - b) *i Decreti Ministeriali di cui all'art. 136 e 157 del Dlgs 42/2004, la verifica è rimessa al Comitato Tecnico Paritetico di copianificazione istituito con DGR che si esprime con parere obbligatorio e vincolante entro e non oltre 60 gg dalla ricezione degli atti;*
 - c) *gli ulteriori contesti paesaggistici, la Regione conclude il procedimento informando il Ministero.*
3. *Gli esiti sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell'Osservatorio entro trenta giorni dalla approvazione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; (...)"*;

l'art. 108 delle NTA del PPTR stabilisce che:

- "1. In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PPTR sono prevalenti le prime.*
- 2. Gli elaborati cartografici del Piano sono prodotti anche in versione informatizzata, resi disponibili e consultabili sul sito web della Regione; tutte le indicazioni contenute nelle Tavole relative al Titolo VI sono rappresentate con precisione validata alla scala ivi indicata.*
- 3. Gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a cura della Regione"*;

RILEVATO CHE:

- con DGR n.240 dell'08 marzo 2016 sono state approvate, ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR, modifiche ed integrazioni relative a n.13 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR;
- con DGR n.1162 del 26 luglio 2016 sono state approvate, ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR, modifiche ed integrazioni relative a n.29 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR;
- con DGR n. 496 del 07 aprile 2017 sono state approvate, ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR, modifiche ed integrazioni relative a n.25 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR;
- con DGR n.1688 del 2 novembre 2016 è stata accertata la Conformità, ex art. 100 delle NTA del PPTR, del Piano Urbanistico Generale del Comune di LUCERA (FG) al PPTR e sono state approvate rettifiche e integrazioni in aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della l.r. n. 20/2009, divenute efficaci con l'approvazione del suddetto PUG, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 15.11.2016;
- con DGR n.1702 dell'8 novembre 2016 è stata accertata la Conformità, ex art. 100 delle NTA del PPTR, del Piano Urbanistico Generale del Comune di Porto Cesareo (LE) al PPTR e sono immediatamente efficaci le rettifiche e integrazioni approvate in aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della l.r. n.20/2009;
- con DGR n.1866 del 30 novembre 2016 è stata accertata la Conformità, ex art. 100 delle NTA del PPTR, per il Piano Urbanistico Generale del Comune di Monteiasi (TA) e sono state approvate rettifiche e integrazioni in aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della l.r. n.20/2009, divenute efficaci con l'approvazione del suddetto PUG, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 30.01.2017;

- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha provveduto, ai sensi dell'art. 104, co. 3 delle NTA del PPTR, al recepimento dei succitati aggiornamenti e rettifiche negli elaborati del PPTR;
- con DGR n. 1678 del 24 ottobre 2017 è stata accertata la Conformità, ex art. 100 delle NTA del PPTR, del Piano Urbanistico Generale del Comune di Cellamare (BA) al PPTR e sono state approvate rettifiche e integrazioni in aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della l.r. n. 20/2009, divenute efficaci con l'approvazione del suddetto PUG, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 15.11.2016;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 68 punto 3) delle NTA del PPTR, per i Parchi e le Riserve regionali, in assenza della delimitazione dell'Area contigua ai sensi dell'art. 32 della L.394/1991 e s.m.i, è stato individuato il relativo "UCP - Area di rispetto dei Parchi e delle riserve regionali" consistente in una generica fascia di 100 metri dal proprio perimetro esterno;
- a seguito dell'approvazione del Piano della Riserva Naturale Regionale Orientata "Bosco delle Pianelle" in agro del comune di Martina Franca e del Piano della Riserva Naturale Regionale Orientata "Laghi di Conversano Gravina di Monsignore" in agro del comune di Conversano sono state individuate le rispettive e più puntuali aree contigue ai sensi dell'art. 32 della L.394/1991 e s.m.i che sostituiscono, come da norma, la delimitazione del precedente "UCP - Area di rispetto dei Parchi e delle riserve regionali";
- alla data del 27.11.2017 è stato concluso il procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR, relativo a n. 45 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR, per errate localizzazioni e perimetrazioni, agli atti della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale; la predetta Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta idonea a dimostrare l'errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia e secondo le procedure previste dal co. 2 dell'art. 104 delle NTA del PPTR, ha accolto favorevolmente, in parte o in toto, n. 33 delle suddette n. 45 istanze. Di seguito si riportano le istanze accolte, con i relativi esiti:

istanze di cui all'art. 104 co. 2 - lettera a):

1. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 37524) del 28/07/2016, per errata perimetrazione di area a Bosco e relativa area di rispetto sita nel comune di Manduria e individuata in catasto al Fg 125, p.lle 151, 163, 196 e 197. ESITO: Si accoglie parzialmente la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente "BP-Boschi e macchie" le p.lle 151 e 196 del Fg 125 del comune di Manduria;
2. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 45993) del 20/03/2017, per errata perimetrazione di area a Bosco e relativa area di rispetto individuata catastalmente al Fg 6, p.lle 513, 525, e 526 del comune di Melpignano e Fg 6 p.la 41 del comune di Castrignano dei Greci. ESITO: Si accoglie parzialmente la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente "BP-Boschi e macchie" la p.la 41 del Fg 6 del comune di Castrignano dei Greci;
3. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 36908) del 12/07/2016, per errata perimetrazione di area a Bosco per quanto attiene i suoli individuati al Fg 64 p.la n. 78-79-80-81-82-88-89-90-91 del comune di Massafra. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente "BP-Boschi e macchie" le p.lle n. 78-79-80-81-82-88-89-90-91 del Fg 64 del comune di Massafra;
4. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 9113 del 13/10/2016, per quanto attiene i suoli individuati al Fg 110 p.la 275 del comune di Mottola. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente "BP-Boschi e macchie" le p.lle 100, 101 e 147 del Fg 110 del comune di Mottola;
5. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 145 del 19/09/2016, per quanto attiene i suoli individuati

- al Fg 134, p.lle 104, 105 del comune di Mottola. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *"BP-Boschi e macchie"* le p.lle 104, 105 del Fg 134 del comune di Mottola;
6. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 56001) del 25/10/2016, per errata perimetrazione di area a Bosco per quanto attiene i suoli individuati alla p.lla 45 del Fg 23 del comune di Soletto. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *"BP-Boschi e macchie"* parte della 45 del Fg 23 del comune di Soletto;
 7. richiesta di rettifica pervenuta con note prot. n. 1111 del 08/02/2016 e prot. n. 7897 del 02/09/2016, per errata perimetrazione di area a Bosco per quanto attiene i suoli individuati alla p.lle 1234 del Fg 147 del comune di Ostuni. ESITO: Si accoglie parzialmente la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *"BP-Boschi e macchie"* parte delle p.lle 1234, 146 e 147 del comune di Ostuni;
 8. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 41349) del 17/11/2016, per errata perimetrazione di area a Bosco per quanto attiene i suoli individuati alle p.lle n. 260, 261, 232, 233, 356 del Fg 14 del comune di Maglie. ESITO: Si accoglie parzialmente la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *"BP-Boschi e macchie"* le p.lle n. 260, 261, 232, 233, 356 del Fg 14 del comune di Maglie;
 9. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 41969) del 01/12/2016, per errata perimetrazione di area a Bosco e Area di Rispetto dei boschi, per quanto attiene i suoli individuati alle p.lle 138 e 10 del Fg 124, del comune di Manduria. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *"BP-Boschi e macchie"* le p.lle n. 138 e 10 al Fg 124 del comune di Manduria;
 10. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 41963) del 01/12/2016, per errata perimetrazione di area a Bosco e Area di Rispetto dei boschi, per quanto attiene i suoli individuati alla p.lla 52 del Fg 35 del comune di Maruggio. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *"BP-Boschi e macchie"* la p.lla 52 del Fg 35 del comune di Maruggio;
 11. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 41963) del 01/12/2016, per errata perimetrazione di area a Bosco e Area di Rispetto dei boschi, per quanto attiene i suoli individuati alla p.lla 25 del Fg 54 del comune di Toritto. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *"BP-Boschi e macchie"* la p.lla 25 del Fg 54 del comune di Toritto;
 12. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 41349) del 17/11/2016, per errata perimetrazione di area a Bosco per quanto attiene i suoli individuati alla p.lla 42 del Fg 20 del comune di Montemesola. ESITO: Si accoglie parzialmente la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *"BP-Boschi e macchie"* alla p.lla 42 del Fg 20 del comune di Montemesola;
 13. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 1015 del 03/02/2017, per errata perimetrazione di area a Bosco per quanto attiene i suoli individuati alle p.lle 423 e 1 del Fg 9 del comune di Castellana Grotte. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *"BP-Boschi e macchie"* le p.lle 423 e 1 del Fg 9 del comune di Castellana Grotte;
 14. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 1286 del 14/02/2017, per errata perimetrazione di area a Bosco per quanto attiene i suoli individuati alle p.lle n. 174, 746 e 273 del Fg 156 del comune di Martina Franca. ESITO: Si accoglie parzialmente la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *"BP-Boschi e macchie"* le p.lle 746 e 273 del Fg 156 del comune di Martina Franca;
 15. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 44920) del 21/02/2017, per errata perimetrazione di area a Bosco per quanto attiene i suoli individuati alla p.lla 283 del Fg 150 del comune di Martina Franca. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *"BP-Boschi e macchie"* la p.lla n. 283 del Fg 150 del comune di Martina Franca;
 16. richiesta di rettifica pervenuta con nota del 13/02/2017, per errata perimetrazione di area a Bosco per quanto attiene i suoli individuati alle p.lle n. 243, 244 e 245 Fg 18 del comune di Maglie. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *"BP-Boschi e macchie"* le p.lle 243, 244 e 245 del Fg 18 del comune di Maglie;
 17. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 43946) del 26/01/2017, per errata perimetrazione di area a Bosco per quanto attiene i suoli individuati alle p.lle n. 420, 911 e 1016 del Fg 31 del comune di Cisternino. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *"BP-Boschi e macchie"* le p.lle n. 420, 911 e 1016 del Fg 31 del comune di Cisternino;

18. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 45053) del 01/06/2017, per errata perimetrazione di area a Bosco per quanto attiene i suoli individuati alle p.lle n. 1334, 1375, 1376, 1309 del Fg 23 del comune di Salve. ESITO: Si accoglie parzialmente la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *“BP-Boschi e macchie”* le p.lle 1336 e 64 del Fg 23 del comune di Salve;
19. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 47482) del 03/05/2017, per errata perimetrazione di area a Bosco per quanto attiene i suoli individuati alla p.la 54 del Fg 237 del comune di Lecce. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica, escludendo dalla componente *“BP-Boschi e macchie”* la p.la 54 del Fg 237 del comune di Lecce;

istanze di cui all’art. 104, co. 2 – lettera c):

1. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 37103) del 18/07/2016, per errata perimetrazione di *“UCP-Prati e pascoli naturali”*, individuati in catasto al Fg 12 p.137 del comune di Castrignano dei Greci. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica escludendo dalla componente *“UCP-Prati e pascoli naturali”* la p.la 137 del Fg 12 del comune di Castrignano dei Greci;
2. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 8295 del 19/09/2016, per quanto attiene l’individuazione di un’*“Area di rispetto dei parchi e delle Riserve Regionali”* sui suoli individuati al Fg 50 p.lle 166, 207, 162, 132, 161, 163, 159 del comune di Conversano. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica escludendo dalla componente *“UCP-Area di rispetto dei parchi e delle Riserve Regionali”* le p.lle 166, 207, 162, 132, 161, 163, 159 del Fg 50 del comune di Conversano;
3. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 41119) del 11/11/2016, per errata perimetrazione di *“UCP-Prati e pascoli naturali”* individuati in catasto al Fg 36 p.la 14 del comune di Otranto. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica escludendo dalla componente *“UCP-Prati e pascoli naturali”* la p.la 14 del Fg 36 del comune di Otranto;
4. richiesta di rettifica pervenuta via PEC (ID 41300) del 15/11/2016 e PEC ID 41317 del 16/11/2016, per errata perimetrazione di *“UCP-Prati e pascoli naturali”* individuati in catasto al Fg 49 p.la 9 del comune di Otranto. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica escludendo parzialmente dalla componente *“UCP-Prati e pascoli naturali”* la p.la 9 del foglio 49 del comune di Otranto;
5. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 1010 del 03/02/2017 e PEC ID 50848 del 31/05/2017, per errata perimetrazione di *“UCP-Prati e pascoli naturali”* individuati in catasto alle p.lle 705, 706, 708, 711, 712, 714, 717, 718, 720, 721, 722, 725 e 726 Fg 4 del comune di San Giorgio Ionico. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica escludendo parzialmente dalla componente *“UCP-Prati e pascoli naturali”* le p.lle 720, 714, 717, 718 e 725 del Fg 4 del comune di San Giorgio Ionico;
6. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 145/03058 del 06/04/2017, per errata perimetrazione di *“UCP-Prati e pascoli naturali”* individuati in catasto alle p.lle 44 e 36 del Fg 111 del comune di Altamura. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica escludendo parzialmente dalla componente *“UCP-Prati e pascoli naturali”* le p.lle 44 e 36 del Fg 111 del comune di Altamura;
7. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 4026 del 12/05/2017 e PEC del 28/08/2017, per errata perimetrazione di *“UCP-Prati e pascoli naturali”* individuati in catasto alle p.lle 18-43-45-47-48-49-50-51-53-54-55-57-58-549-551-552-554-555-560-562-564-565-567-568-570-601 e 621 del Fg 6 del comune di Conversano. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica escludendo parzialmente dalla componente *“UCP-Prati e pascoli naturali”* le p.lle 18-43-45-47-48-49-50-51-53-54-55-57-58-549-551-552-554-555-560-562-564-565-567-568-570-601 e 621 del Fg 6 del comune di Conversano e riclassificando una parte come *“Formazioni arbustive in evoluzione naturale”*;
8. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 4237 del 19/05/2017, per errata perimetrazione di *“UCP-Prati e pascoli naturali”* individuati in catasto alle p.lle 1305 e 1365 (ex 1308) del Fg 23 del comune di Salve. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica escludendo parzialmente dalla componente *“UCP-Prati e pascoli naturali”* le p.lle 1305 e 1365 (ex 1308) del Fg 23 del comune di Salve “;
9. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 4236 del 19/05/2017, per errata perimetrazione di *“UCP-Prati e pascoli naturali”* individuati in catasto alla p.la 1306 del Fg n. 23 del comune di Salve. ESITO: Si

- accoglie la richiesta di rettifica escludendo parzialmente dalla componente "UCP-Prati e pascoli naturali" la p.lla 1306 del Fg 23 del comune di Salve;
10. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 4237 del 19/05/2017, per errata perimetrazione di "UCP-Prati e pascoli naturali" individuati in catasto alle p.lle 1373 (ex 1307) del Fg 23 del comune di Salve. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica escludendo parzialmente dalla componente "UCP-Prati e pascoli naturali" le p.lle p.lle 1373 (ex 1307) del Fg n. 23 del comune di Salve;
 11. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 4918 del 15/06/2017, per errata perimetrazione di "UCP – Testimonianze della stratificazione insediativa e relativa area di rispetto" riguardante l'immobile individuato in catasto al Fg 38 p.lle n. 131 e n. 281 del comune di Mottola (Ta), "Mass. Dolce Morso", in quanto in parte prive di interesse storico e paesaggistico. ESITO: Si accoglie la richiesta e si escludono dalla componente "UCP – Testimonianze della stratificazione insediativa e relativa area di rispetto" rispettivamente le p.lle n. 15, 281 e parte della p.lla n. 131;
 12. richiesta di rettifica pervenuta con nota prot. n. 3530 del 26/06/2017, per errata perimetrazione di "UCP – Paesaggi rurali", riguardante l'area individuata in catasto al Fg 39 p.la 94 del comune di Bitonto (BA). ESITO: Si accoglie la richiesta e si esclude dalla componente "UCP – Paesaggi rurali" per intero la p.la n. 94 del Fg 39 del comune di Bitonto;
 13. richiesta di rettifica pervenuta via PEC ID n. 51152 del 14/07/2017, per errata perimetrazione di "UCP – Testimonianze della stratificazione insediativa e relativa area di rispetto" riguardante l'immobile individuato in catasto al Fg 11 p.lle n. 333, 367, 340, 344, 144, 326, 325, 332, 380, 378 e 12 del comune di San Paolo di Civitate (FG), "Posta Nuova", in quanto prive di interesse storico e paesaggistico. ESITO: Si accoglie in parte la richiesta limitando la tutela al solo corpo di fabbrica e relativa area di rispetto, risalente ai primi del novecento, adibito in passato a stalla e costruito con una struttura portante in mattoni di cotto pieni e tetto a due falde;
 14. richiesta di rettifica pervenuta via PEC ID n. 54580 del 10/10/2017, per errata perimetrazione di "UCP – Grotte" riguardante l'area individuata in catasto al Fg 262 p.la n. 318 del comune di Taranto. ESITO: Si accoglie la richiesta di rettifica in quanto le grotte sono state localizzate erroneamente utilizzando le coordinate in gradi decimali e non quelle di rilevazione in gradi – minuti – decimali che colloca le stesse nella posizione corretta espressa in gradi e primi decimali (DM) nell'agro di Ostuni (BR). PU_9002 Lat N 40° 44.789' - Lon E 17° 32.659' PU_9003 Lat N 40° 44.784' - Lon E 17° 32.642' PU_9004 Lat N 40° 44.957' - Lon E 17° 31.287'.

istanze di cui all'art. 108, co. 3:

- con riferimento alle p.lle 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212,129, 130, 116, 154, 125,10, 168, 194 del Fg 19 del comune di Pulsano la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nell'ambito del procedimento per il rilascio del parere di compatibilità ex art. 96 co. 1 lett. d) delle NTA del PPTR relativo al piano urbanistico esecutivo del comparto Ct31, ha accertato, anche sulla base di un sopralluogo effettuato in data 06/12/2016 insieme al Comune di Pulsano ed il cui risultato è stato trasmesso ai soggetti convocati con nota prot. n. 145/1150 del 09/02/2017, la presenza di formazioni a pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*) formata da alberi d'alto fusto con presenza sparsa nel sottobosco di essenze della macchia mediterranea nate spontaneamente che in alcuni casi superano i 2 metri di altezza. Successivamente, il Comune di Pulsano, con nota prot. n. 5088 del 28/02/2017, ha presentato osservazioni in merito, che la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con la nota prot. n. 145/2696 del 31/03/2017, non ha ritenuto utili e sufficienti a modificare l'individuazione del Bene Paesaggistico Bosco. Il procedimento richiamato è stato oggetto di proposizione di due contenziosi n. 346/2017 e n. 358/2017 presso il TAR Lecce. ESITO: si ritiene che le aree rientrino nella definizione normativa di Bosco del D.lgs. 227/2001 come richiamata nel D.lgs. 42/2004 e nelle NTA del PPTR e si provvede, pertanto, alla correzione del mero errore materiale, ai sensi del co. 3 dell'art. 108 delle NTA del PPTR, relativamente alla individuazione nello strato dei Boschi di cui al PPTR, con riferimento alle p.lle 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212,129, 130, 116, 154, 125,10, 168, 194 del Fg 19 del comune di Pulsano.

DATO ATTO CHE ai sensi degli artt. 104 co. 2 lettera a) e 108 co. 3 delle NTA del PPTR, la Regione ha trasmesso gli esiti delle istruttorie ai Comuni interessati e al MiBACT, Direzione Generale e Segretariato Regionale e che non sono stati comunicati dal MiBACT motivi ostativi nei trenta giorni successivi a tale invio, determinando pertanto la conferma degli stessi esiti;

RITENUTO NECESSARIO approvare gli aggiornamenti e le rettifiche sopra elencate da apportare agli elaborati cartografici del PPTR, ai sensi degli artt. 104 e 108 delle NTA del PPTR, dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell'art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

“Copertura Finanziaria ai sensi del D.lgs 118/2011”

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

l'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della stessa ai sensi della L.R. 4.2.1997, n.7 art. 4 comma 4 lett. d).

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE tutto quanto premesso, considerato e ritenuto nel presente atto;

DI APPROVARE gli aggiornamenti e le rettifiche da apportare agli elaborati del PPTR così come sopra descritti, dando atto che sono immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale;

DI DARE MANDATO alla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio di provvedere, ai sensi dell'art. 104, co. 3 delle NTA del PPTR, al recepimento degli aggiornamenti e delle rettifiche negli elaborati vettoriali del PPTR in formato shape file - WGS/84 33N entro trenta giorni dall'approvazione della presente, dandone evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di Pulsano e al MiBACT Direzione Generale e Segretariato Regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2293

COMUNE DI FASANO (BR) - LLRR n.56/1980 e n.20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione variante al PRG per modifica delle NTA (zone A, B ed E).

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:

““ Con nota prot. 49625 del 30/11/17 il Sindaco del Comune di Fasano (BR) ha chiesto la nomina del commissario ad acta per l'approvazione (*rectius*: adozione) della variante al PRG per la modifica delle NTA relative alle zone di tipo A, B ed E dello stesso strumento urbanistico generale vigente.

In particolare, con la citata nota comunale viene comunicato quanto segue:

“Premesso che in data 30 ottobre 2017 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto 'Approvazione Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG', è stata sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale e che la seduta è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale; Viste le dichiarazioni di incompatibilità ex art. 78, comma 2 del D.lgs. 267/2000 di 19 consiglieri e dello scrivente Sindaco, per un totale di venti sul numero complessivo di 25 componenti del Consiglio Comunale, per cui la predetta proposta non potrebbe essere approvata neanche in seconda convocazione; Dato atto che il Consiglio comunale è impossibilitato a deliberare sull'argomento;

Si Chiede

la nomina del Commissario ad Acta, ai sensi degli articoli 16 e 55 della legge regionale 56/80 e art. 11 e art. 25 comma 2 della legge regionale 20/2001, per l'approvazione di modifiche alle norme tecniche di attuazione del vigente PRG.”

Premesso quanto sopra, attesa la volontà del Comune di Fasano (BR) di dotarsi di variante al PRG per la modifica delle NTA relative alle zone di tipo A, B ed E dello stesso strumento urbanistico generale vigente, constatata l'impossibilità da parte del consiglio comunale di procedere all'adozione, a norma dell'art. 16 della LR 56/1980, a causa delle dichiarazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 78/co.2° del D.Lgs. 267/2000, rese dal Sindaco e da n.19 Consiglieri, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto della richiesta medesima e di nominare il commissario ad acta per l'adozione della variante al PRG in argomento.

Quanto innanzi, ai sensi in particolare dell'art. 55/co.3° della LR 56/1980, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co.2° della LR 20/2001, ed in conformità con la DGR n.2111 del 30/11/15, con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica, e visto inoltre, nel rispetto del principio di rotazione, l'elenco approvato con atto dirigenziale n.9 del 10/03/2017 del Direttore del Dipartimento.””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "g)" della LR 7/1997.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR 28/2001 e s.m.i.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.
- **DI PRENDERE ATTO** della richiesta del Comune di Fasano (BR), giusta nota del Sindaco prot. 49625 del 30/11/17, a causa dell'obbligo di astensione per la dichiarata incompatibilità, ai sensi dell'art. 78/co.2° del D.Lgs. 267/2000, resa dal Sindaco e da n.19 Consiglieri, per la nomina del commissario ad acta per l'adozione della variante al PRG per la modifica delle NTA relative alle zone di tipo A, B ed E dello stesso strumento urbanistico generale vigente, a norma dell'art. 16 della LR 56/1980.
- **DI NOMINARE** di conseguenza, ai sensi in particolare dell'art. 55/co.3° della LR 56/1980, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co.2° della LR 20/2001, ed in conformità con la DGR n.2111 del 30/11/15, con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica, e visto inoltre, nel rispetto del principio di rotazione, l'elenco approvato con atto dirigenziale n.9 del 10/03/2017 del Direttore del Dipartimento:

geom. Emanuele MORETTI

in qualità di "Commissario ad acta" per il provvedimento di cui in precedenza, con invito ad adempiere entro SESSANTA GIORNI dalla notifica della presente.

Il Comune di Fasano (BR) corrisponderà al "Commissario ad acta" il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n.2111 del 30/11/15.

- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di Fasano (BR), per gli ulteriori adempimenti di competenza, previa comunicazione da parte del Commissario ad Acta di non sussistenza di incompatibilità di cui all'art. 78 c.2 Dlgs. 267/2000 e di cui alle vigenti disposizioni in materia di impiego pubblico.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO